

corpo in Cristo e la celebrazione della Messa è già in se stessa una professione di fede nella quale tutta la Chiesa si riconosce e si esprime. Tutto questo appare evidente nella "Prece eucaristica", perché in essa non è soltanto una persona privata o una comunità locale che si rivolge a Dio, ma la sola e unica Chiesa cattolica, presente in tutte le Chiese particolari » (n. 11).

6. - Nutriamo fiducia, perciò, che sacerdoti e fedeli vogliano guardarsi dal seguire, con irresponsabile superficialità, forme devianti dalla preghiera e dalla fede della Chiesa; e vogliano piuttosto penetrare più a fondo e partecipare più vivamente al rinnovato tesoro liturgico che, nella luce dello Spirito Santo, la Chiesa stessa ci mette di continuo a disposizione.

Roma, 30 luglio 1975.

## **I nuovi articoli del Codice Civile Italiano per la celebrazione del Matrimonio Concordatario**

---

SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO - PROT. N. 11/75 -  
A.G. II

### MONITUM PRO ORDINARIIS ITALIAE

Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino Ordinarios Italiae certiores facit, in matrimoniis, iure concordatario ineundis a die 21 Septembris 1975 et deinceps, parochos ceterosque sacerdotes, qui eisdem assistant, nupturientibus perlegere teneri articulos 143, 144, 147 Codicis civilis Italici, iuxta Reformationem Juris Familiae inductam per Legem diei 19 Maii 1975 n. 151, qui jura et officia coniugum respiciunt, loco praecedentium articulorum 143, 144, 145 (1).

Datum Romae, ex aedibus eiusdem S. Congregationis, die 8 Septembris 1975.

+ A. INNOCENTI, *a Secretis*

IACOBUS R. CARD. KNOX, *Praefectus*

---

(1) Cfr. « Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti in esecuzione dell'art. 34 del Concordato » diei 1 Julii 1929, art. 29, n. 7, et Modd. XIV, XV - A.A.S. a. 1929, p. 351 et seqq. et Monitum pro Ordinariis Italiae ab eadem S. C. editum die 1 Junii 1939 - A.A.S. 1939, p. 225.

*Con lettera circolare della Segreteria Generale n. 879/75 diretta ai membri della C.E.I., venivano inviati i nuovi articoli del C.C.I., qui riportati.*

Conclusa l'intera celebrazione liturgica e prima di sottoscrivere l'atto di Matrimonio (cfr. nn. 39, 57, 72), a norma della Istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti e del Culto divino dell'8.IX.75 (Prot. n. 11/75 A.G. II), in applicazione all'art. 34, comma 3° del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, il sacerdote celebrante dice:

Col consenso ora manifestato dinanzi a me ed ai testimoni voi avete contratto il matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa, matrimonio elevato alla dignità di Sacramento da nostro Signore Gesù Cristo.

Questo stesso matrimonio, oltre la grazia divina e gli effetti sanzionati dai sacri Canoni, produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato, che voi siete ugualmente tenuti a rispettare ed osservare.

Vi do lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi:

*Art. 143:* Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, alla assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

*Art. 144:* I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

*Art. 147:* Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.